

Deliberazione n. 109/2018/PAR



LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio VIOLA	Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI	Consigliere Relatore
Dott. Francesco BELSANTI	Consigliere
Dott. Donato CENTRONE	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell' adunanza del **13 settembre 2018** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- vista la lett. prot. n. 75 del 10 settembre 2018, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata l'8 settembre 2018 dal Comune di Arcola (SP), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 41/2018, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 8 settembre 2018, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria il 10 settembre 2018 ed assunta in pari data al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, il Sindaco del Comune di Arcola ha inviato una richiesta di parere relativa alla corresponsione dell'indennità prevista per gli amministratori comunali, disciplinata dall'art. 82 TUEL, chiedendo se, nei confronti dell'amministratore che abbia successivamente ricevuto un incarico *part time* a tempo determinato, <<[debba] essere mantenuta l'indennità al 100% o dimezzata al 50%>>.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

L'art. 82, comma 1, TUEL prevede che << il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal

presente articolo, per il sindaco nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa>>.

L'art. 1, comma 54, L. 23,12,2005, n. 266 (c.d. Legge Finanziaria 2006) stabilisce che <<per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b);

c)>>.

Sul punto, C.d.C. Sez. contr. Puglia 1° febbraio 2013, n. 19 ha chiarito come la *ratio* del combinato disposto delle norme primarie sopra richiamate sia quella di <<*indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l'indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all'esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento dell'attività lavorativa*>>.

3. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta.

Il Comune di Arcola chiede di conoscere se, a seguito dell'assunzione di un incarico di lavoro *part time* a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 TUEL, presso un altro Comune, sia tenuto a ridurre del 50% la corresponsione dell'indennità di carica ad un

Assessore che, fino a quel momento aveva ricevuto l'indennità piena al 100%.

Preliminarmente occorre precisare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art 1 L. n. 266/2005 (c.d. Legge Finanziaria 2006), attuativa di una scelta politica di contenimento della spesa pubblica, sia stata prevista una decurtazione permanente del 10% dell'ammontare dell'indennità di carica amministrativa fino a quel momento riconosciuta, con una conseguente riduzione al 90% dell'ammontare precedente.

Sul punto il testo letterale della richiesta di parere si presta ad un'interpretazione ambivalente. In altre parole, non è di immediata comprensione se il riferimento alla corresponsione – fino ad oggi - dell'indennità al 100% fatto dal Sindaco del Comune debba essere inteso come il 100% dell'indennità effettivamente dovuta (pari, cioè al 90% dell'indennità originariamente dovuto) o se magari, a causa di un errore scusabile sia stata pagata la somma invece prevista da Statuti o regolamenti approvati prima del 23 dicembre 2005. In quest'ultimo caso, sarebbero state corrisposte delle somme indebite che il Comune è tenuto a recuperare, anche compensandole con i proventi delle indennità ancora dovute.

Fatta la suddetta doverosa premessa, questa Sezione, concordando con l'interpretazione già offerta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ritiene che la *ratio* dell'art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell'indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, debba consistere nel promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il

necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell'indennità al 50%.

Nel caso in questione, l'Assessore interessato ha assunto un incarico a tempo determinato con mansioni del tutto equivalenti a quelle del corrispondente lavoratore dipendente, non potendosi ritenere ostativa la sola circostanza che il rapporto di lavoro costituito sia a tempo determinato e a tempo parziale, non prevedendo sul punto il dato legislativo nessuna distinzione.

Pertanto, si ritiene che il Comune nella fattispecie *de qua* sia tenuto a ridurre del 50% l'ammontare dell'indennità dovuta all'amministratore che svolga comunque un incarico retribuito presso un altro ente territoriale pena, altrimenti, la concretizzazione di un possibile danno erariale.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Arcola.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Arcola.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 13 settembre 2018.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 13 settembre 2018

il funzionario preposto

(dott.ssa Antonella Sfattina)